



## IL RETTORE

**VISTO** l'art.19 della legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n. 35;

**VISTO** il D.M. n. 45 /2013 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";

**VISTO** l'attuale regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 2007/2015;

**VISTO** il Piano Integrato 2018 di Sapienza, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente in data 23 gennaio 2018 e 20 febbraio 2018 e aggiornato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2018 e 5 aprile 2018;

**CONSIDERATE** le proposte di modifica del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;

**SENTITA** la Commissione istruttoria Dottorati;

**SENTITA** la Cabina di Regia per l'HRS4R;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 471 del 18 dicembre 2018

**VISTA** la delibera del Senato Accademico n. 15 del 22 gennaio 2019;

**VISTA** la nota MIUR prot. n. 3315 del 4 febbraio 2019 "Nuove linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato"

**VISTA** la delibera del Senato Accademico n. 77 del 5 marzo 2019;

**RECEPITE** le indicazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle suindicate sedute.

## DECRETA

L'emanazione del nuovo "**Regolamento in materia di dottorato di ricerca**", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del presente decreto rettorale.

Prot. n. 31715 del 3/4/2019

f.to **IL RETTORE**  
Eugenio Gaudio



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

### Indice

Articolo 1 - Ambito di applicazione, principi generali e definizioni.....	2
Articolo 2 - Procedure per l'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato e ruolo della Commissione Istruttoria Dottorati .....	2
Articolo 3 - Requisiti per l'attivazione di Corsi di Dottorato .....	3
Articolo 4 - Organi dei Corsi di Dottorato.....	4
Articolo 4 bis - Il Collegio dei docenti .....	4
Articolo 4 ter - Il Coordinatore.....	5
Articolo 5 - Attività formative .....	5
Articolo 6 - Borse di studio.....	6
Articolo 7 - Contributi ed esoneri .....	7
Articolo 8 - Bando di concorso.....	7
Articolo 9 - Requisiti di accesso.....	7
Articolo 10 - Prove di ammissione .....	8
Articolo 11 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione .....	8
Articolo 12 - Ammissione in sovrannumero.....	9
Articolo 13 - Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo.....	9
Articolo 14 – Diritti e obblighi dei dottorandi .....	10
Articolo 14 bis - Esclusioni, sospensioni e congelamenti.....	11
Articolo 15 - Rappresentanza dei dottorandi .....	12
Articolo 16 - Tesi di Dottorato .....	12
Articolo 17 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati .....	13
Articolo 18 - Commissioni esaminatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca .....	13
Articolo 19 – Scuole di Dottorato .....	14
Articolo 20 - Convenzioni e Consorzi .....	15
Articolo 21 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione .....	15
Articolo 22 - Cooperazione internazionale .....	16
Articolo 23 - Tesi di Dottorato in co-tutela .....	16
Articolo 24 - Menzione di “Doctor Europaeus” .....	17
Articolo 25 - Dottorati internazionali .....	17
Articolo 26 - Disposizioni finali e decorrenza.....	18



Articolo 1 - Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Sapienza Università di Roma.
2. Nell'organizzazione dei Corsi di Dottorato Sapienza si ispira ai principi della Carta europea dei ricercatori, al fine di garantire le condizioni migliori per favorire lo sviluppo, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, nonché la formazione e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
3. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) "MIUR": Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - b) "Università": Sapienza Università di Roma;
  - c) "Corso di dottorato": costituisce il terzo livello della formazione universitaria, assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione; ha durata triennale;
  - d) "Scuola di dottorato": raccoglie al suo interno e organizza i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli Corsi di Dottorato afferenti;
  - e) "Dottorando": qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un Corso di Dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso;
  - f) "Dottore di ricerca": titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale;
  - g) "Ciclo di dottorato": insieme dei Corsi di Dottorato attivati in un determinato anno accademico;
  - h) "Accreditamento": procedura di cui all'art. 2 co. 1 del D.M. 08/02/2013 n. 45 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati);
  - i) "ANVUR": Agenzia Nazionale per la valutazione dell'Università e della Ricerca;
  - j) "Settore Dottorato": competente ufficio di supporto tecnico-amministrativo.

Articolo 2 - Procedure per l'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato e ruolo della Commissione Istruttoria Dottorati

1. I Corsi di Dottorato sono proposti, previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantire la funzionalità del dottorato e il controllo e monitoraggio delle attività ad esso connesse:
  - a) in caso di nuova istituzione dai Dipartimenti;
  - b) in caso di rinnovi dal Coordinatore (art. 4 ter), sentito il Collegio dei docenti del dottorato (art. 4 bis) e informato tempestivamente il Dipartimento.
2. I Corsi di Dottorato sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Senato Accademico, sentita la Commissione Istruttoria Dottorati di cui al successivo comma 3.
3. Le proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato sono valutate da una Commissione istruttoria, nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico. Tutti i componenti della predetta Commissione debbono essere in possesso, al momento della designazione, dei requisiti richiesti per essere nominati commissari di concorso secondo le mediane ANVUR. Il Rettore designa 4 componenti, di cui uno Presidente, tra i professori di ruolo e ricercatori; il Senato



Accademico designa un componente per Facoltà, ciascuna delle quali propone a tal fine una terna di nominativi.

4. Le proposte di istituzione/rinnovo sono presentate entro il termine stabilito dalla Commissione istruttoria e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno e si adeguano, nel contenuto e nel formato, alle linee guida approvate dal Senato Accademico e alla normativa vigente.
5. La Commissione istruttoria dovrà concludere i suoi lavori entro il 15 aprile di ciascun anno, proponendo al Senato Accademico una ripartizione, tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse di studio rese possibili dagli stanziamenti di bilancio, dalle indicazioni ministeriali nel trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e dalle esigenze di riequilibrio, stabilendo i criteri per l'assegnazione delle borse su base premiale.
6. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, secondo le modalità indicate nell'art. 3 del D.M. 45/2013.
7. La Commissione istruttoria, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Team Qualità, cura l'attivazione di sistemi di valutazione e di assicurazione qualità dei Corsi di Dottorato con particolare riferimento a:
  - a) il funzionamento dei Corsi di Dottorato;
  - b) il processo di internazionalizzazione;
  - c) la formazione dei dottorandi;
  - d) le attività di ricerca dei dottorandi;
  - e) gli sbocchi professionali;
  - f) la permanenza dei requisiti previsti per l'accREDITamento;anche avvalendosi delle indagini di valutazione del corso di dottorato di cui all'art. 14 co. 10 del presente Regolamento. La Commissione istruttoria segnala al Collegio dei docenti e al Senato Accademico eventuali rilievi.

### Articolo 3 - Requisiti per l'attivazione di Corsi di Dottorato

1. L'approvazione dei Corsi di Dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione dei seguenti elementi:
  - a) la validità scientifica e la coerenza del programma formativo;
  - b) la presenza di un Collegio di docenti, composto da almeno sedici docenti in ruolo, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
  - c) il possesso dei requisiti di qualificazione del Collegio docenti stabiliti dalla normativa vigente e dall'Anvur;
  - d) la presenza di una pagina web, in italiano e in inglese, nel sito del Dipartimento cui afferisce il corso di dottorato, indicante chiaramente l'attività didattica programmata ed erogata, l'elenco dei docenti e dei dottorandi, le loro pubblicazioni ed una breve relazione annuale sull'attività svolta;
  - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - f) la previsione di attività formative come specificate all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Un corso di dottorato può essere attivato con un numero medio di almeno sei borse di studio (di cui al successivo art. 6), fermo restando che, per il singolo ciclo di dottorato, tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare



il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.

3. L'Università determina l'ammontare del contributo di funzionamento a favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per attività esclusivamente destinate al buon funzionamento del corso stesso, per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi e per far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei concorsi di ammissione e delle prove finali.

#### Articolo 4 - Organi dei Corsi di Dottorato

Sono organi dei Corsi di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

#### Articolo 4 bis - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato, che sono indicati, in fase di istituzione/rinnovo, nell'ambito della proposta di cui all'art. 2 co.1.
2. Successivamente le variazioni nella composizione del Collegio dei docenti sono deliberate dal Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate al Settore dottorato e ai Dipartimenti interessati che ne prendono atto.
3. Per i professori e ricercatori universitari in servizio presso un altro Ateneo, la partecipazione al Collegio è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza. Per i professori e ricercatori universitari in servizio presso Sapienza è necessario il nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza per poter partecipare a Collegi di altre istituzioni. L'eventuale diniego deve essere motivato. Ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.
4. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convezione con l'Ateneo possono essere membri del Collegio docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.
5. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.
6. Il Collegio dei docenti cura in particolare:
  - a) l'approvazione di convenzioni con Atenei, Enti di ricerca, istituzioni estere, imprese anche per co-tutela;
  - b) la definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato (art. 10);
  - c) l'individuazione dei tutor da assegnare a ciascun dottorando di cui al successivo comma 7;
  - d) la programmazione delle attività formative per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando (art. 5);
  - e) i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
  - f) le ammissioni agli anni successivi al primo;
  - g) le esclusioni e le sospensioni dei dottorandi dalle attività di cui all'art. 14 bis;
  - h) dispone l'eventuale accoglimento della domanda di frequenza congiunta di una scuola di specializzazione medica (art. 13);
  - i) le scelte di tesi e i progressi nella preparazione delle stesse;
  - j) l'ammissione dei dottorandi all'esame finale;
  - k) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;
  - l) l'individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato (art. 16);



- m) l'individuazione dei nominativi della Commissione giudicatrice per la prova di ammissione (art. 11) e della Commissione esaminatrice per l'esame finale (art. 18) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
7. I tutor di cui al precedente co. 6 lett. c) sono individuati fra docenti e ricercatori il cui settore scientifico-disciplinare sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, di norma facenti parte del Collegio docenti stesso, con un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca per offrire al dottorando il sostegno e il supporto adeguati allo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi.
- I tutor devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del dottorato e, se collocati in quiescenza, il Collegio docenti garantisce, con un nuovo tutor, l'affiancamento del dottorando fino al conseguimento del titolo.
8. Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del dottorato.
9. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai componenti del Collegio nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo in materia.

#### Articolo 4 ter - Il Coordinatore

1. Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, facente parte di "Sapienza" o di una università in consorzio ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, che deve essere un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza di disponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 11 L. 240/10, l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica 3 anni e non può essere immediatamente rieleggibile per più di una volta.
4. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Collegio e utilizza i fondi di funzionamento del dottorato di cui al precedente art. 3 co. 3 nel rispetto delle procedure di spesa.
5. Il Coordinatore autorizza i dottorandi allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero.

#### Articolo 5 - Attività formative

1. I Corsi di Dottorato di ricerca attivati dall'Ateneo avviano le relative attività formative con l'inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per i Corsi di Dottorato attivati nell'ambito di progetti comunitari e internazionali, per i Corsi attivati in convenzione con imprese e per i Corsi di Dottorato industriale, per i quali può essere prevista una diversa data di inizio.
2. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche a livello internazionale, presso soggetti pubblici e privati, e nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca, in linea con la Carta Europea dei Ricercatori.
3. Sono organizzate, anche in comune tra più dottorati, attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.



4. Gli eventuali curriculum con specifici obiettivi formativi e programmi di studio sono indicati nella proposta di istituzione/rinnovo di cui all'art. 2 co. 1.

#### Articolo 6 - Borse di studio

1. L'Ateneo determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti mediante finanziamenti provenienti da enti pubblici/privati e altre sedi universitarie.
2. Un corso di dottorato può essere attivato con un numero medio di almeno sei borse, fermo restando che, per il singolo ciclo di dottorato, tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.
3. Il numero di borse di studio conferite dalle Università su fondi comunque reperiti non può essere inferiore al 75% dei posti complessivi messi a concorso per ciascun Corso.
4. L'Ateneo conferisce i posti di dottorato e le borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
  - a) i posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito;
  - b) le borse disponibili sono attribuite secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente.
5. Le borse di studio hanno durata annuale e per gli anni successivi al primo, devono essere rinnovate previa verifica dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti.
6. L'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale del corso. In caso di rinuncia definitiva e irrevocabile alla borsa di studio per motivi personali sono attribuite le mensilità residue al primo vincitore di posto senza borsa utilmente classificatosi nella medesima graduatoria del rinunciatario. L'importo delle borse di studio di dottorato non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente.
7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
8. In caso di sospensione del dottorando dal corso di dottorato o di esclusione dallo stesso ai sensi del successivo art. 14bis o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta l'erogazione della borsa.
9. Il pagamento della borsa di studio è effettuato mensilmente.
10. L'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per gli eventuali periodi di studio o ricerca all'estero che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore del corso e comprovati da un'attestazione dell'Istituzione ospitante. Tali documenti, entrambi in originale, dovranno essere consegnati al Settore dottorato al termine del periodo di soggiorno all'estero.
11. Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di dottorato è fissato in € 16.000 - esclusa la borsa - ed è aggiornabile con decreto del Rettore.
12. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente e dal successivo art. 13; in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati



indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.

13. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non si può percepire la borsa di studio di dottorato.
14. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ed è pertanto decaduto dallo status di dottorando, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

#### Articolo 7 - Contributi ed esoneri

1. Gli iscritti a Corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti a rispettare gli adempimenti richiesti per confermare l'iscrizione all'anno successivo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ma non dal pagamento dell'imposta di bollo.
3. I dottorandi iscritti senza borsa di studio sono tenuti al pagamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo.

#### Articolo 8 - Bando di concorso

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il bando di concorso indica:
  - a) il numero dei posti per ciascun corso di dottorato di ricerca;
  - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché il numero dei posti attivati in collaborazione con le imprese, i Dottorati industriali e i contratti di alto apprendistato, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse;
  - c) l'ammontare dei contributi a carico dei dottorandi;
  - d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
  - e) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati.
4. Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, viene pubblicato sul sito del Settore dottorato entro il mese di giugno di ogni anno e pubblicizzato, sempre in via telematica, sul sito europeo Euraxess e sul sito istituzionale del MIUR.

#### Articolo 9 - Requisiti di accesso

1. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, laurea dell'ordinamento previgente o titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero riconosciuto idoneo. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice (art. 11) nel





rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Coloro che, alla scadenza del bando, siano in attesa di conseguire il titolo richiesto per l'ammissione, devono conseguire tale titolo entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione. Il conseguimento del titolo deve essere comunicato all'Università secondo le modalità previste dal bando.
3. Chi ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato, purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo. Non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia.

#### Articolo 10 - Prove di ammissione

1. Per le prove di ammissione devono essere indicate specifiche modalità e criteri che saranno valutati dalle Commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 11, salvo quanto previsto dall'art. 12 co. 1 lett. b) per i cittadini stranieri.
2. Ciascun Collegio dei docenti può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un'adeguata valutazione comparativa dei candidati.
3. Ciascun Collegio può inoltre determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, punteggi aggiuntivi per valorizzare specifiche competenze ed esperienze formative maturate quali, ad esempio, Erasmus, tesi o periodi di perfezionamento all'estero che il dottorando dichiara di aver svolto, anche durante il suo percorso universitario di I e II livello.
4. Per la partecipazione alle prove di ammissione è previsto il pagamento di un contributo obbligatorio il cui importo è deliberato dagli organi accademici, la cui restituzione non è ammessa in alcun caso.
5. I criteri e modalità di cui al presente articolo sono resi pubblici mediante pubblicazione sulle pagine web di "Sapienza". Il bando di concorso indica quali Corsi hanno un proprio autonomo disciplinare di ammissione.

#### Articolo 11 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da non meno di tre membri titolari e tre supplenti scelti fra professori e ricercatori, anche di altre università italiane e straniere, aventi competenze specialistiche nei settori cui si riferisce il corso. Ove possibile le Commissioni hanno una composizione equilibrata per genere. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti pubblici o privati le Commissioni giudicatrici possono inoltre essere integrate da un esperto operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti. Per qualsiasi tipo di dottorato, ivi compresi i Dottorati internazionali disciplinati nei successivi articoli, non si può far parte, in qualità di componente effettivo, della Commissione giudicatrice dello stesso corso di dottorato per due cicli consecutivi.
3. Per i Corsi articolati su più curricula il concorso e la Commissione giudicatrice sono comunque unici, come unica è la graduatoria di merito finale. L'attivazione del



singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei vincitori, in base alla scelta da loro effettuata.

#### Articolo 12 - Ammissione in soprannumero

1. Possono essere ammessi in soprannumero, previa partecipazione al bando di concorso e superamento delle prove di ammissione:
  - a) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i quali possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del corso o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare;
  - b) Gli studenti stranieri, aventi i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 9, che non intendono concorrere alle borse di studio bandite da "Sapienza", ovvero agli incrementi previsti dall'art. 6. A tal fine, i candidati devono presentare regolare domanda nei tempi e nei modi riportati nel bando, indicando nella stessa la volontà di essere ammessi in soprannumero. I candidati sono, altresì, tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, la documentazione sui percorsi formativi e sui risultati conseguiti nelle forme legalmente previste come indicato nel bando concorsuale. Essi possono chiedere di essere valutati su dossier e/o tramite colloquio. Il dossier deve contenere ogni evidenza atta a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche del candidato e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca (scritto in italiano o inglese o francese). Il colloquio si svolgerà invece, laddove il candidato non riceva diversa comunicazione, contestualmente allo svolgimento della prova orale dei candidati al concorso.
2. Il numero di posti di cui al precedente art. 8 comma 3a), è maggiorato per ogni studente straniero ammesso in soprannumero, di norma, fino a un terzo. Tali posti possono essere ulteriormente maggiorati, sempre nella misura complessiva di un terzo, per ogni titolare di assegno di ricerca e per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano superato le prove di ammissione.

#### Articolo 13 - Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo

1. La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione (fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 5) e a Master di I e II livello inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.
2. La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con l'incarico di professore universitario a contratto per la titolarità di insegnamenti e di moduli didattici.
3. Compete, invece, al Collegio docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza



borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

4. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con gli assegni di ricerca né con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando e con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani MIUR.
5. E' prevista la frequenza congiunta del corso di dottorato con l'ultimo anno di un corso di specializzazione medica e conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) lo specializzando vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato deve frequentare una scuola di specializzazione di questo Ateneo;
  - b) la frequenza congiunta deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola di specializzazione, nel rispetto di quanto previsto nel contratto di formazione specialistica, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola medesima. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;
  - c) il Collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della scuola di specializzazione;
  - d) la frequenza del dottorato non dà luogo ad alcuna forma di retribuzione, non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica.

#### Articolo 14 – Diritti e obblighi dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale del corso, le cui modalità devono essere concordate con il Collegio docenti.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
3. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.
4. Il dottorando è tenuto a seguire le attività formative e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e con le modalità fissati dal Collegio.
5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Tale attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e non può comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti titolari, né l'erogazione di insegnamenti. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico – assistenziale finalizzata esclusivamente alla realizzazione del progetto di ricerca.



6. La formazione del dottore di ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stage presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del corso di dottorato.
7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.
8. Ogni studente di dottorato dispone di un proprio indirizzo e-mail messo gratuitamente a disposizione da "Sapienza". Le comunicazioni del Coordinatore o degli uffici amministrativi agli studenti effettuati via e-mail sono valide. Eventuali comunicazioni riguardanti specifici provvedimenti amministrativi che abbiano conseguenze limitative dei diritti degli interessati saranno, invece, inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
9. E' condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascun dottorando acceda al Catalogo delle Pubblicazioni di Ateneo e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica.
10. Alla conclusione del corso di dottorato vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione del questionario di valutazione del dottorato frequentato.

#### Articolo 14 bis – Esclusioni, sospensioni e congelamenti

1. Il Collegio, in caso di inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del dottorato, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia infrannuali e/o annuali, in caso di assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il dottorato, può, previa notifica, motivatamente deliberare l'esclusione del dottorando dal corso. Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio docenti e con la partecipazione dei Rappresentanti dei dottorandi di cui al successivo art. 15. A far data dalla delibera di esclusione l'erogazione della borsa di studio è sospesa.
2. Al dottorando è notificato legalmente l'avvio del procedimento di esclusione ed entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, qualora ritenga violati i suoi diritti, può rivolgersi al Garante degli studenti di Ateneo che ha l'autorità e il compito d'intervenire sulla base di istanze motivate.
3. Il Garante degli studenti può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualunque altra attività istruttoria che ritenga necessaria e al termine può richiedere al Collegio docenti un riesame della decisione di esclusione assunta. Qualora il Collegio confermasse la decisione e il Garante ritenesse tale scelta illegittima può trasmettere gli atti al Rettore che li sottopone al Senato Accademico affinché si esprima sul caso in maniera definitiva.
4. Qualora il dottorando sia riammesso alla frequenza del corso, il Collegio docenti ne delibera la riammissione e contestualmente è riattivata l'erogazione dell'eventuale borsa di studio. Al termine del corso, e prima della discussione della tesi, il dottorando recupererà il periodo di sospensione verificatosi nella fase di riesame e i ratei della borsa non fruiti.



5. A seguito di istanza scritta del dottorando, la frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, di norma per il massimo di un anno, previa deliberazione del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:
  - a) servizio militare ovvero servizio civile;
  - b) opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del dottorato;
  - c) grave e documentata malattia.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione intermedie, concedendo il passaggio agli anni successivi con riserva fino al completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del corso.
8. Qualora un dottorando decida di iscriversi ad uno dei corsi di studio indicati all'art. 13 comma 1 dovrà presentare al Collegio dei docenti formale richiesta di autorizzazione al congelamento della carriera.

#### Articolo 15 - Rappresentanza dei dottorandi

1. Limitatamente a questioni di tipo organizzativo, didattico e relative ai criteri per l'uso dei fondi di funzionamento, nonché per le questioni disciplinate all'art.14 bis, partecipano alle riunioni del Collegio due studenti di dottorato eletti dagli studenti stessi. Tali studenti possono coincidere o meno con i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento.
2. La rappresentanza degli studenti di dottorato nei Consigli di Dipartimento è disciplinata dai rispettivi regolamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto di "Sapienza".

#### Articolo 16 - Tesi di Dottorato

1. I candidati, al termine della durata legale del corso di dottorato, devono sottoporsi alla valutazione e alla discussione della tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca entro il 28 febbraio di ciascun anno.
2. L'ammissione all'esame finale, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere comunicata al Settore Dottorato almeno un mese prima della data fissata per la discussione, unitamente alla segnalazione del settore disciplinare per il quale il dottorando opta, nel caso siano individuati più settori scientifico-disciplinari per il dottorato.
3. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in italiano o in inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio docenti.
4. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti, di elevata qualificazione, nominati dal Collegio docenti, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
5. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso



tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. I valutatori esterni non possono far parte della Commissione esaminatrice.
7. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione esaminatrice la cui composizione è definita dall'art. 18 del presente Regolamento.
8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esaminatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
9. L'esame finale di dottorato può essere sostenuto una sola volta.
10. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.
11. Dopo la discussione della tesi, il dottore di ricerca ha l'obbligo di depositare copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati d'Ateneo che ne cura la trasmissione presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.
12. Previa autorizzazione del Collegio docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

#### Art. 17 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.
3. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università, o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.

#### Articolo 18 - Commissioni esaminatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato. Almeno due membri devono appartenere a università diverse da "Sapienza", anche straniere e non devono far parte del dottorato. Della Commissione giudicatrice non può far parte alcun soggetto che sia o sia stato nell'ultimo biennio membro del Collegio del dottorato stesso. Tale disposizione si applica anche per i Dottorati attivati ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.
2. Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.



3. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti.
4. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.
5. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.
6. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.
7. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

#### Articolo 19 – Scuole di dottorato

1. Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, sono istituite le scuole di dottorato.
2. Le proposte di istituzione di scuole di dottorato dovranno essere formulate dai Dottorati stessi, approvate dal Senato Accademico, previo parere dei Dipartimenti di riferimento.
3. All'atto della costituzione, le scuole indicano i Corsi di Dottorato di ricerca alle stesse afferenti.
4. Sono organi della scuola: il Direttore della scuola (di seguito Direttore), il Segretario della scuola (di seguito Segretario) il Consiglio Direttivo della scuola (di seguito Consiglio Direttivo).
5. Il Direttore rappresenta la scuola, ne coordina le attività, presiede il Consiglio Direttivo. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, tra i componenti dei collegi docenti afferenti alle scuole con requisiti da Coordinatore. L'incarico di Direttore ha durata triennale e non è consecutivamente rinnovabile.
6. Il Consiglio Direttivo è costituito dai coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola e nella piena salvaguardia dell'autonomia scientifica e culturale dei singoli Corsi di Dottorato, svolge le seguenti attività:
  - a) elegge il Direttore;
  - b) individua le linee di sviluppo generali della Scuola;
  - c) favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze tra i diversi Corsi di Dottorato;
  - d) promuove il coordinamento delle attività culturali e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando in particolare quelle che possono interessare una pluralità o la totalità di essi;
  - e) individua le tematiche culturali a carattere generale ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse dai singoli corsi;
  - f) promuove la collaborazione didattica e di ricerca con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali;
  - g) nel rispetto del potere decisionale dell'università, svolge una prima attività istruttoria in merito all'attivazione o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative richieste dei posti e delle borse;
  - h) approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.
7. Il Consiglio delibera:



- a) a maggioranza semplice per quel che concerne le attività specifiche della Scuola;
- b) a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla nomina del Direttore;
- c) con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento.

#### Articolo 20 - Convenzioni e Consorzi

1. I Corsi di Dottorato possono essere accreditati anche:
  - a) in convenzione con università, amministrazioni ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, anche con attivazione di un curriculum specifico nel caso di Dottorati articolati in più curricula, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
  - b) in consorzio con altre università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
  - c) in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi diversi, fermo restando che la sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
  - d) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro.
2. Le proposte di convenzione o di consorzio devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alle proposte di cui al comma 2) dell'art. 1 del presente Regolamento e i relativi accordi devono essere perfezionati entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Gli accordi devono assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e almeno 3 borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Fanno eccezione i Dottorati attivati in convenzione con università straniere e in collaborazione con le imprese (compresi i Dottorati industriali), il cui contributo deve prevedere almeno 4 borse.
4. Nel caso di Dottorati attivati da consorzi con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi stranieri, il Collegio dei docenti, nella composizione di cui all'art. 3 co.1 lett. b), può essere integrato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri.

#### Articolo 21 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. Sapienza può attivare Corsi di Dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Sapienza può altresì attivare Corsi di Dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono





ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In un corso di dottorato dove sono attivati uno o più curricula di ricerca, è possibile attivare anche un singolo curriculum industriale o in collaborazione con le imprese per il quale non è previsto un numero minimo di posti.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro: a) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa; b) relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato; c) le strutture rese disponibili dal soggetto convenzionato per lo svolgimento dell'attività di ricerca; d) i diritti di proprietà intellettuale e i vincoli di riservatezza di cui all'art. 17.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. Per l'apprendistato di alta formazione valgono le regole contenute nel "*Regolamento per la disciplina dell'Apprendistato di Alta Formazione e dell'Apprendistato per Attività di Ricerca*" di Sapienza.
5. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

#### Articolo 22 - Cooperazione internazionale

1. "Sapienza" promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con università straniere, accordi inter-istituzionali che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio/multiplo titolo di dottore di ricerca. In particolare "Sapienza" stipula convenzioni con università straniere per lo svolgimento di tesi di dottorato in co-tutela, per il riconoscimento della mobilità internazionale, per l'attivazione di Dottorati internazionali.

#### Articolo 23 - Tesi di dottorato in co-tutela

1. Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;
  - b) la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad università diverse da "La Sapienza";
  - c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
  - d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due università, sarà composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri, esclusi i Direttori di tesi che possono partecipare alla discussione della tesi ma non alla valutazione;
  - e) ognuna delle due istituzioni si impegna a conferire il titolo di dottore di ricerca o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di



dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi in co-tutela” con l’Università di.....”;

- f) la co-tutela di tesi di dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall’inizio del corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei docenti può autorizzare, altresì, l’attivazione della co-tutela. In questo caso, il Collegio dei docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
- g) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell’attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le università partner ai fini dell’ammissione all’anno successivo.

#### Articolo 24 - Menzione di “Doctor Europaeus”

1. La certificazione Doctor Europaeus è una menzione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla European University Association (EUA).
2. La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall’Ateneo, su richiesta del dottorando, previa delibera del Collegio dei docenti, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
  - a) le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere redatte da almeno due professori provenienti da due università europee diverse da quella in cui la tesi viene discussa;
  - b) almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere ad un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
  - c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali europee diverse da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
  - d) la ricerca presentata nella tesi deve essere stata svolta, in parte, durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello del dottorando.

#### Articolo 25 - Dottorati internazionali

1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l’ordinamento universitario italiano e quello di un altro paese o altri paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di appositi accordi inter-istituzionali.
2. I requisiti richiesti per l’attivazione di Dottorati con mobilità internazionale e finalizzati al rilascio di un certificato aggiuntivo al titolo, sono identici a quelli dei Dottorati nazionali.
3. Gli accordi inter-istituzionali per i Dottorati internazionali che portano al conferimento di titolo doppio/multiplo o congiunto dovranno essere conformi ai seguenti principi:
  - a) riferimento al quadro normativo in materia di dottorato dei paesi/istituzioni cooperanti;
  - b) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati, dovranno evidenziare in via specifica le ragioni che rendono opportuna l’istituzione di un dottorato internazionale;
  - c) il Collegio dei docenti dovrà essere composto da non meno di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, o posizioni equivalenti negli enti stranieri, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso a posizioni equivalenti negli enti stranieri, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica, con una presenza bilanciata di studiosi



- appartenenti alle sedi proponenti. La presenza di studiosi di “Sapienza” non potrà comunque essere inferiore a tre;
- d) il Coordinatore del programma dovrà essere eletto dal Collegio dei docenti;
  - e) l’apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori), di ciascuna università partecipante dovrà essere bilanciato tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse, fermo restando che l’apporto in termini di borse di studio non può essere inferiore a 4;
  - f) per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure che assicurino un’adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante. Specifiche modalità e criteri per l’ammissione ai Corsi di Dottorato internazionali, determinati dal Collegio dei docenti, vanno espressamente indicati nel testo del bando rispettando comunque i principi di selettività e trasparenza nonché idonea valutazione comparativa dei candidati indipendentemente dalla loro nazionalità;
  - g) gli accordi inter-istituzionali dovranno indicare le modalità di composizione delle Commissioni di ammissione che dovranno essere composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;
  - h) le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle università partecipanti secondo le modalità indicate dagli accordi inter-istituzionali e potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessun membro può far parte della Commissione per più di una volta in un biennio;
  - i) per quanto non espressamente indicato si rimanda alle specifiche degli accordi inter-istituzionali.
4. Le proposte, sia di nuovo accordo inter-istituzionale che di rinnovo, dovranno essere corredate dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Gli organi di “Sapienza” valuteranno le proposte, previo parere della Commissione istruttoria di cui all’art. 2 comma 3, che si esprimerà anche in merito alla congruenza del testo degli accordi con i criteri di cui al comma precedente nonché, in caso di rinnovo, sulla base di una relazione scritta sullo svolgimento del dottorato e sui risultati ottenuti nel triennio precedente. “Sapienza” potrà contribuire alle spese di funzionamento, finanziariamente o mettendo a disposizione altre risorse, ovvero con borse di studio.
5. I Dottorati internazionali già esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni che precedono al momento del rinnovo della convenzione in essere. Resta fermo il principio che la competenza a stipulare l’accordo è del Rettore, sentito il parere della Commissione istruttoria. Gli uffici amministrativi di competenza dovranno essere tempestivamente informati dell’avvio della negoziazione di accordi finalizzati all’istituzione di Corsi di Dottorato internazionali e provvederanno all’avvio delle procedure di stipula da parte del Rettore e all’eventuale approvazione da parte degli organi collegiali di “Sapienza”.

#### Articolo 26 - Disposizioni finali e decorrenza

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di dottorato.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore sette giorni dopo la data di emanazione del Decreto Rettorale.